



COMUNE DI ORISTANO

Comuni de Aristanis

Piazza Eleonora d' Arborea n° 44, 09170

www.comune.oristano.it

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

(N. 18 DEL 29/03/2019)

Oggetto: APPROVAZIONE DEL PIANO FINANZIARIO PER LA DETERMINAZIONE DEI COSTI DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI E CONTESTUALE APPROVAZIONE DELLE TARIFFE E DELLE SCADENZE DI PAGAMENTO DELLA TARI 2019.

Sessione di prima convocazione.

L'anno **2019** il giorno **29** del mese di **marzo** in Oristano nella sala delle adunanze consiliari, previo avvisi diramati a termini di regolamento si è riunito il Consiglio comunale di questo Comune e sono presenti i Signori:

Presenti: 19

Assenti: 6

LUTZU ANDREA Presente
ANGIOI ANGELO Presente
ATZENI DANILO Presente
CABRAS VERONICA Presente
CADAU PATRIZIA Presente
CANOPPIA Presente
MARINELLA
CERRONE CARLO Presente
FAEDDA LUCA Presente
FEDERICO Presente
FRANCESCO
FRANCESCHI Presente
ANTONIO
IATALESE ANTONIO Presente
LICANDRO MAURO Presente
SALVATORE

MASIA MONICA Assente
MUREDDU LUIGI Assente
MURU ANDREA Presente
OBINU MARIA Assente
ORRU' STEFANIA Presente
PECORARO Assente
VINCENZO
PUDDU GIUSEPPE Presente
PUSCEDDU Presente
LORENZO
RICCIO ANDREA Presente
SANNA EFISIO Presente
SOLINAS GIULIA Assente
TATTI DAVIDE Assente
RINALDO
URAS ANNA MARIA Presente

Presidente: FRANCESCHI ANTONIO

Segretario: MELE LUIGI



In prosecuzione di seduta.

È presente in aula la Giunta Comunale.

Il Consiglio Comunale

Udito il Presidente

Udito l'intervento dell'Assessore al Bilancio e Programmazione Massimiliano Sanna.

Udito l'intervento di coloro che hanno partecipato al dibattito.

Visto l'art. 1, comma 639 della L. n. 147/2013 e s.m.i. che istituisce l'Imposta Unica Comunale a far data dal 1° gennaio 2014, disciplinando la tassa sui rifiuti TARI quale componente della Imposta Unica Comunale I.U.C., destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, con contestuale soppressione della TARES.

Considerato che:

- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 41 del 11/07/2014 è stato approvato il Regolamento Comunale che disciplina le diverse componenti della I.U.C. tra le quali la componente TARI;
- il tributo TARI è istituito per la copertura integrale degli interventi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati, comprensivi di tutti i costi relativi ad investimenti per opere e relativi ammortamenti, nonché di tutti i costi d'esercizio del servizio di gestione dei rifiuti, inclusi i costi dello smaltimento dei rifiuti nelle discariche ed i costi per il servizio di spazzamento e lavaggio delle strade pubbliche;
- i costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati vengono individuati facendo riferimento ai criteri definiti dal D.P.R. 27/04/1999, n.158 e definiti ogni anno sulla base del Piano Finanziario degli interventi che ne determina i costi operativi di gestione (CG) e i costi comuni (CC) nonché i costi d'uso del capitale (CK);
- la predetta metodologia di quantificazione dei costi e di determinazione delle tariffe si articola ulteriormente nelle fasi fondamentali di classificazione ed individuazione del complesso unitario dei costi diretti ed indiretti inerenti alla gestione del servizio, nonché di suddivisione dei costi tra fissi e variabili;
- l'art. 1, comma 654 della L. n. 147/2013 prevede l'obbligo di assicurare la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio risultante dal Piano Finanziario, con conseguente impossibilità per il Comune di coprire



COMUNE DI ORISTANO

una percentuale del costo con altre entrate.

Considerato che per la redazione del Piano Finanziario è necessario l'utilizzo sia dei dati in possesso dell'Ente per i costi direttamente sostenuti, sia dei dati forniti dalla Ditta appaltatrice del Servizio di Raccolta e Trasporto dei Rifiuti, svolto dalla ditta Consorzio Formula Ambiente.

Visto il Piano Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani preventivo 2019, redatto dal Servizio Ambiente del Comune e integrato con i costi sostenuti direttamente dal comune, che si allega per l'approvazione alla presente delibera a formarne parte integrante e sostanziale (all. 1), elaborato in base ai:

- a. dati finanziari comunicati dal gestore che ha svolto il servizio di raccolta nell'annualità 2018;
- b. dati finanziari relativi alle attività di trattamento e smaltimento dei rifiuti relativi all'anno 2018;
- c. dati finanziari di competenza dell'Ente imputabili alla gestione del ciclo dei rifiuti.

Tenuto conto che il Piano Finanziario individua complessivamente costi di gestione del servizio rifiuti per l'anno 2019 per un importo pari ad euro 5.535.537,46 oltre al tributo provinciale e, ai soli fini della determinazione delle singole misure tariffarie per l'anno 2019, vengono considerati con arrotondamento per euro 4.001.177,12 quali costi fissi e per euro 1.534.360,34 quali costi variabili.

Dato atto che il detto Piano Finanziario è stato elaborato secondo le indicazioni e i criteri previsti dal D.P.R. n. 158/1999, nonché osservando le linee guida definite in merito dalla Direzione Federalismo fiscale del Ministero dell'Economia e delle Finanze.

Visto il comma 683 il quale stabilisce che: "il Consiglio Comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al Piano Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia...".

Visti in particolare:

- il comma 650, secondo il quale la TARI è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare coincidente con un'autonoma obbligazione tributaria;
- il comma 651, secondo il quale il comune nella determinazione delle tariffe, tiene conto dei criteri determinati con il regolamento approvato con D.P.R. n. 158/1999 (Regolamento recante norme per l'elaborazione



COMUNE DI ORISTANO

- del metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani);
- il comma 652, secondo il quale il comune, in alternativa ai criteri di cui al comma precedente e nel rispetto del principio comunitario “chi inquina paga”, può commisurare la tariffa alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio dei rifiuti;
 - ai sensi dell’art. 1, comma 653 della L. 147/2013, a partire dal 2018, nella determinazione dei costi di cui al successivo comma 654, il comune deve avvalersi anche delle risultanze dei fabbisogni standard;
 - il comma 654, secondo il quale in ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio del servizio di nettezza urbana, ricomprendendo anche i costi di cui all’articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l’avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente;
 - ai sensi dell’art.1, comma 654-bis, della L. 147/2013 tra le componenti di costo vanno considerati anche gli eventuali mancati ricavi relativi a crediti risultati inesigibili con riferimento alla tariffa di igiene ambientale nonché alla Tares e alla TARI;
 - il comma 683, secondo il quale il consiglio comunale deve approvare le tariffe della TARI in conformità al Piano Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio ed approvato dall'autorità competente.

Richiamato l'articolo 8 del D.P.R. n. 158/1999, il quale dispone che ai fini della determinazione della tariffa, i comuni approvano il Piano Finanziario degli interventi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani, individuando in particolare i costi del servizio e gli elementi necessari alla relativa attribuzione della parte fissa e di quella variabile della tariffa, per le utenze domestiche e non domestiche.

Dato atto che a seguito della elaborazione delle superfici oggetto di imposizione risultante dalla banca dati TARI, nelle quali sono ricomprese sia quelle scaturite dalla attività di accertamento eseguita nell’esercizio finanziario 2018, che in quelle dichiarate da parte dei contribuenti nelle apposite denunce, è stato possibile determinare le superfici complessive da considerare ai fini della determinazione delle tariffe TARI per il 2019, distintamente fra utenze domestiche e non domestiche e per fasce di categoria.

Considerato che la costante e complessa attività di bonifica e aggiornamento della banca dati operata dall’ufficio tributi ha determinato un ampliamento della base imponibile, che ha determinato una leggera riduzione della tariffa sia per le utenze domestiche che per le utenze non domestiche.



COMUNE DI ORISTANO

Dato atto che non esistono al momento sistemi di rilevazione puntuale delle quantità di rifiuti prodotti dalle utenze domestiche e dalle utenze non domestiche.

Vista la ripartizione dei costi fissi e variabili fra le utenze domestiche e non domestiche in base alla potenzialità di produzione dei rifiuti delle due macro categorie di utenze, al fine della determinazione delle tariffe TARI nella misura del 60,13% del totale a carico delle utenze domestiche e nel 39,87% a carico delle utenze non domestiche:

Utenze	Costi FISSI		Costi VARIABILI		Costi TOTALI	
	Euro	%	Euro	%	Euro	%
Domestiche	2.400.706,27	72,12	928.061,66	27,88	3.328.767,93	60,13
Non domestiche	1.600.470,85	72,52	606.298,68	27,47	2.206.769,53	39,87
	4.001.177,12	-----	1.534.360,34	-----	5.535.537,46	100,00

Dato atto che sull'importo della tassa sul servizio rifiuti, si applica il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni ambientali di cui all'art.19 del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n.504, sulla base dell'aliquota del 5% deliberata dalla Provincia di Oristano.

Dato atto che i costi del Piano Finanziario per l'anno 2019 ammontano a euro 5.812.314,33 (comprensivo del tributo ambientale provinciale di € 276.776,87):

Previsione Totale Entrata		
Voci di copertura	Entrate derivanti dall'utenza	€ 5.466.639,13
	Contributo a carico bilancio per agevolazioni previste dal regolamento	€ 22.878,86
	Contributo M.I.U.R.	€ 46.019,47
	Tributo ambientale provinciale 5%	€ 276.776,87
	TOTALE COPERTURA 100%	€ 5.812.314,33

Visti:

- l'articolo 172, comma 1, lettera e) del D. Lgs. n. 267/2000, il quale prevede che gli enti locali devono allegare al bilancio di previsione le deliberazioni con le quali sono determinate, per l'esercizio di riferimento, *"le tariffe, le aliquote d'imposta e le eventuali maggiori detrazioni, le variazioni dei limiti di reddito per i tributi locali e per i servizi locali, nonché, per i servizi a domanda individuale, i tassi di copertura in percentuale del costo di gestione dei servizi stessi"*;



COMUNE DI ORISTANO

- l'art. 53, comma 16, della legge n. 388/2000, come sostituito dall'art. 27, comma 8, della legge n. 448/2001, il quale stabilisce che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'art. 1, comma 3, del D. Lgs. n. 360/1998 e le tariffe dei servizi pubblici locali coincide con la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;
- l'articolo 1, comma 169, della legge n. 296/2006 (legge finanziaria 2007) il quale dispone che *"Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno"*;
- l'articolo 13, comma 15, del D.L. n. 201/2011, convertito in legge n. 214/2011, il quale testualmente recita: *"A decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione"*.

Visto il Decreto 25 gennaio 2019 che stabilisce un ulteriore differimento del termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2019/2021 degli enti locali dal 28 febbraio al 31 marzo 2019 (GU Serie Generale n. 28 del 02/02/2019).

Ritenuto necessario, con il presente provvedimento, nell'ambito delle scelte di politica fiscale da adottare ai fini dell'approvazione del bilancio di previsione, approvare il Piano Economico Finanziario (Allegato A) le tariffe TARI per l'anno 2019 riportate nell'allegato B (Tariffe utenze domestiche e Tariffe utenze non domestiche).

Dato atto che il versamento della TARI deve essere eseguito mediante l'utilizzo del modello F24 secondo le disposizioni dell'art. 17 del D.Lgs 9 luglio 1997, n. 241, con le modalità stabilite dal provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate di approvazione del modello e dei codici tributo.

Richiamato l'art. 51, c. 3 del citato Regolamento comunale che dispone che le scadenze dei versamenti TARI siano stabilite dalla deliberazione di Consiglio Comunale di approvazione delle tariffe.

Vista la necessità di stabilire che le rate di pagamento abbiano scadenza nel corso dell'anno 2019 per la necessità di far fronte ai costi sostenuti nello stesso



COMUNE DI ORISTANO

esercizio, ed imputabili al servizio di cui trattasi come da Piano Finanziario oggetto di approvazione.

Ritenuto necessario stabilire che per l'anno 2019 la riscossione della TARI avvenga in un'unica soluzione con scadenza al 16 luglio 2019, oppure in quattro rate come di seguito indicato:

- prima rata 16 maggio 2019
- seconda rata 16 luglio 2019
- terza rata 16 settembre 2019
- quarta rata 16 novembre 2019.

Visto il D.Lgs. n. 267/2000.

Visto l'art 52 del Decreto Legislativo 446/1997.

Visto l'art. 42 del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000, dove sono previste le competenze del Consiglio.

Visti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile, espressi dal Dirigente del Settore Programmazione e Gestione delle Risorse Dr.ssa Maria Rimedia Chergia, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs 18/08/2000 n. 267, allegati alla proposta di deliberazione.

Visto il parere favorevole della I Commissione Consiliare Permanente espresso in data 29.03.2019.

Visto l'esito delle votazioni: Presenti 19. Voti favorevoli 13. Voti contrari 4 (Federico, Puddu, Riccio, Sanna). Astenuti 1 (Uras). Presenti e non votanti 1 (Cadau). Assenti 6 (Masia, Mureddu, Obinu, Pecoraro, Solinas, Tatti).

Votazione per l'immediata esecutività dell'atto: Presenti 16. Voti favorevoli 13. Presenti e non votanti 3 (Cadau, Sanna, Uras). Assenti 9 (Federico, Masia, Mureddu, Obinu, Pecoraro, Puddu, Riccio, Solinas, Tatti).

Delibera

1. Di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente atto.
2. Di approvare il Piano Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani anno 2019 (all. A), quale quadro riassuntivo generale dei costi del servizio con l'unita relazione tecnica, redatto dal Servizio Ambiente del Comune sulla base dei costi comunicati dalla ditta Consorzio Formula Ambiente che svolge il servizio stesso e integrato dai costi sostenuti direttamente dal Comune.



COMUNE DI ORISTANO

3. Di approvare le tariffe per l'applicazione della Tassa sui Rifiuti nell'anno 2019 riportate nell'allegato B alla presente delibera che ne costituisce parte integrante e sostanziale.
4. Di dare atto che con le tariffe di cui al punto precedente è assicurata la copertura integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente, così come risultante dal Piano Finanziario.
5. Di dare atto che alle tariffe così determinate ai sensi dell'art. 1, comma 666, della legge n. 147/2013, deve essere sommato il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art. 19 del D.Lgs. n. 504/92 nella misura percentuale del 5% stabilita dalla Provincia di Oristano.
6. Di dare atto, che l'entrata da iscriverne nel bilancio di previsione per l'esercizio 2019 ammonta a euro 5.812.314,33, comprendente la somma di euro 276.776,87 per tributo provinciale da riscuotere unitamente alla tassa.
7. Di stabilire che per l'anno 2019 la riscossione della TARI avvenga in un'unica soluzione con scadenza al 16 luglio 2019, oppure in quattro rate come di seguito indicato:
 - prima rata 16 maggio 2019
 - seconda rata 16 luglio 2019
 - terza rata 16 settembre 2019
 - quarta rata 16 novembre 2019.
8. Di incaricare il Servizio Tributi degli adempimenti riguardanti la trasmissione al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, del presente Regolamento, entro i termini stabiliti dal comma 15 dell'art. 13 del D.L. n. 201/2011, convertito in legge n. 214/2011.

Delibera, altresì, con separata votazione, di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, 4° comma, del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267, stante l'urgenza legata all'approvazione del bilancio di previsione 2019.

MARIA RIMEDIA CHERGIA/MARIA CRISTINA BENEDETTI

Della seduta è redatto resoconto stenotipico integrale, depositato agli atti dell'ufficio Servizio Segreteria Generale".

Dr. De Roma/Dr.ssa Deiala.



COMUNE DI ORISTANO

Letto, approvato e sottoscritto con firma digitale:

Il Presidente del Consiglio

FRANCESCHI ANTONIO

Il Segretario Generale

MELE LUIGI

Pubblicata all'albo pretorio Online ai sensi e per gli effetti di cui art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69